numero Bellinzona 2773 sm 10 6 giugno 2007

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamata l'autorizzazione d'esercizio n. 6599 del 24 agosto 1993 della Casa per Anziani "Paganini Ré" di Bellinzona con una capacità ricettiva di 98 posti letto;

ritenuto che si tratta di un istituto di cura che eroga prestazioni sanitarie - assistenza, cura e riabilitazione - a pazienti degenti e che dunque è sottoposto a vigilanza e subordinato ad autorizzazione giusta gli artt. 79 e 80 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

preso atto che l'istituto assicura prestazioni mediche, infermieristiche e d'altro tipo, finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dello stato di salute, del grado d'autonomia e del livello d'autosufficienza delle persone ivi degenti;

considerato che la presente autorizzazione è congruente con la pianificazione ospedaliera prevista dall'art. 39 LAMal e con la pianificazione dell'assistenza agli anziani (Legge anziani e Legge sull'assistenza e cura a domicilio);

accertata l'agibilità dell'edificio e l'idoneità delle attrezzature medico-tecniche, così come il rispetto dei requisiti essenziali di qualità emanati tramite direttive del Medico cantonale;

richiamato il rapporto dell'Ufficio del medico cantonale relativo all'ispezione del 29 marzo 2007

sentito l'avviso del 8 maggio 2007 dell'Ufficio del medico cantonale, così come dell'Ufficio di sanità e della Sezione del sostegno a enti e attività sociali;

visti gli articoli 5 e seguenti, 79, 80, 81 e 82 della Legge sanitaria, 1 lett. f) e del D.E. 25 febbraio 1992 concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite ed ispezioni previste dalla Legge sanitaria;

per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS),

risolve:

- 1. È autorizzato l'esercizio da parte della "Fondazione Pio Ricovero Paganini Ré" della Casa per Anziani "Paganini Ré" di Bellinzona, per il trattamento degli ospiti degenti limitatamente alle prestazioni indicate nei considerandi.
- 2. Per l'attività oggetto della presente autorizzazione la struttura dispone complessivamente di n. 98 posti letto.
- 3. L'effettivo e le qualifiche degli operatori sanitari, nonché l'organizzazione interna dell'istituto, devono rispettare le Direttive del medico cantonale sulla qualità in istituti per anziani e le relative prescrizioni emanate tramite circolari.



- 4. L'istituto dispone di una direzione sanitaria e di una direzione amministrativa, congiuntamente responsabili per il buon funzionamento globale della struttura. La direzione sanitaria è in particolare responsabile dei compiti fissati nell'apposito mansionario pubblicato dai servizi competenti del DSS. Ogni cambiamento nominale del direttore sanitario e del direttore amministrativo deve essere tempestivamente notificato all'Ufficio di sanità.
- 5. Il Medico cantonale è autorizzato a visitare la struttura in ogni momento e senza preavviso, allo scopo di verificare che le norme per il rilascio di quest'autorizzazione siano costantemente applicate. Esso ordina direttamente i provvedimenti per ristabilire i requisiti di qualità, con esplicita indicazione dei termini d'esecuzione.
- 6. Il mancato rispetto dei requisiti di qualità comporta l'apertura del procedimento per la limitazione o la revoca di quest'autorizzazione.
- 7. L'istituto è tenuto a mettere a disposizione dei servizi cantonali competenti le statistiche amministrative, finanziarie e sanitarie secondo le modalità stabilite dal Dipartimento della sanità e della socialità.
- 8. È prelevata una tassa di fr. 1000.- (mille) di cui fr. 900.- per l'ispezione e fr. 100.- per l'autorizzazione. La polizza di versamento sarà inviata separatamente dai competenti servizi statali.
- 9. La presente autorizzazione annulla e sostituisce la risoluzione governativa 6599 del 24 agosto 1993.
- Comunicazione: alla Direzione sanitaria e amministrativa dell'Istituto richiedente

 (2); alla Direzione del DSS; al Medico cantonale; a Santésuisse, c.p., 6500
 Bellinzona; alla Divisione della salute pubblica; all'Ufficio di sanità; alla Sezione del sostegno a enti e attività sociali; all'Istituto delle assicurazioni sociali; al Laboratorio cantonale; all'Ufficio Statistica.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

residente:

Il Cancelliere: